

REGOLAMENTO

Ai sensi della seconda convenzione Quadro fra MIUR e CNDCEC (ottobre 2014) e della seconda Convenzione fra Università Bocconi ed Ordine territoriale di Milano (10 luglio 2015) [aggiornamento febbraio 2016]

1. Ambito di applicazione

Il presente Regolamento (redatto ai sensi della Seconda Convenzione Quadro fra MIUR e CNDCEC e ai sensi della Seconda Convenzione fra Università Bocconi e Ordine Territoriale di Milano, cui ci si riporta integralmente in termini di Premesse e Contenuti), disciplina gli aspetti operativi che consentono:

- 1) di svolgere parte del tirocinio professionale (6 mesi) durante l'ultimo anno della laurea triennale per l'accesso alla sezione B dell'Albo;
- 2) l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- 3) di svolgere parte del tirocinio professionale (6 mesi) durante l'ultimo anno della laurea magistrale biennale per l'accesso alla sezione A dell'Albo;
- 4) l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Al tirocinante e a colui che deve sostenere l'esame di Stato si applica la Convenzione stipulata dall'Università presso cui ha compiuto gli studi anche se l'Ordine presso il quale chiede l'iscrizione è diverso da quello oggetto di Convenzione.

Le condizioni agevolative per svolgimento del tirocinio professionale ed esonero dalla prima prova scritta non possono essere applicate ai laureati di ordinamenti precedenti a quello del DM 509/99¹.

2. Svolgimento di parte del tirocinio durante il triennio

A partire dall'a.a. 2015-16², gli iscritti ai corsi di laurea triennali di cui al successivo art 4, possono svolgere parte del tirocinio professionale (6 mesi) durante l'ultimo anno del corso di studi. In particolare:

- lo studente deve totalizzare almeno 200 ore di tirocinio; di norma tali ore devono essere ripartite lungo un arco temporale di 6 mesi di calendario³;
- le 200 ore di tirocinio devono avere inizio dopo che lo studente si è iscritto al 3° anno di corso (o, al più tardi, entro il 1° anno fuori corso).
- il periodo di studio all'estero autorizzato dall'università non comporta la sospensione del tirocinio; il tirocinante ha tuttavia l'onere di comunicare preventivamente al Dominus e all'Ordine Territoriale le date di inizio e fine periodo di permanenza all'estero autorizzato dall'università.
- trascorsi i 6 mesi e completate le 200 ore, se lo studente non ha ancora conseguito la laurea, può chiedere la sospensione per il periodo massimo consentito dalla normativa sui tirocini⁴; sia in caso di inizio tirocinio nel 3° anno che nel 1° anno fuori corso, è necessario il conseguimento della laurea al più tardi entro l'ultimo appello di laurea del 1° anno fuori corso; oltre tale termine il tirocinio semestrale è annullato (ed è necessario svolgere 18 mesi di tirocinio post lauream per accedere all'Esame di Stato).

¹ In particolare lauree quadriennali

² L'anno accademico 2015-16 inizia il 29 luglio 2015

³ Se uno studente ha completato le 200 ore ma si laurea prima che siano trascorsi 6 mesi (ad esempio 5 mesi), dopo la laurea dovrà fare un tirocinio superiore a 12 mesi (ad esempio 13) in modo da totalizzare 18 mesi complessivi fra periodo pre e post lauream.

⁴ Attualmente la nota MIUR prot.379 dell'11/01/2016 prevede che la sospensione può protrarsi al massimo per un anno oltre il termine legale del corso di studi (da intendersi come ultimo appello di laurea dell'anno accademico successivo al secondo anno di corso). [aggiornamento febbraio 2016]

Dopo il tirocinio semestrale svolto durante l'ultimo anno del corso di laurea, il tirocinante deve completare la formazione con almeno 12 mesi di tirocinio presso uno studio di professionista iscritto da almeno 5 anni nella sezione A o B dell'Albo⁵

Il Consiglio dell'Ordine indica un Delegato al Tirocinio quale referente organizzativo appositamente dedicato ed individua, anche su segnalazione dell'Università, gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.

L'Ordine si incarica di segnalare all'Università l'avvio di ogni tirocinio.

Il tirocinio è svolto sotto la supervisione e controllo diretto del tutor professionale e con il benessere del direttore di corso di laurea (tutor accademico).

La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto del tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine.

Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta durante il corso di laurea.

La verifica di effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

3. Assegnazione di crediti al tirocinio e riconoscimento in carriera - triennio

Secondo quanto previsto dal Regolamento dei corsi di laurea Bocconi, i piani studio prevedono l'assegnazione di crediti formativi universitari ad attività formative a scelta dello studente (insegnamenti / stage / tirocini / altre attività assimilabili).

Nei corsi di laurea triennali, gli stage / tirocini / altre attività assimilabili (attività qualificate di lavoro e progetti sul campo "di ricerca") – di seguito esperienze professionali - sono attività formative non obbligatorie.

Tali attività, per portare al riconoscimento di crediti (6 cfu), devono soddisfare requisiti in termini di: durata, coerenza col percorso formativo del corso di studi e periodo di svolgimento e devono ottenere una valutazione finale e relativa validazione.

La **durata minima** deve essere di circa 480 ore (per attività svolte in Italia) e 400 ore per attività svolte all'estero (corrispondenti a 12 / 10 settimane, rispettivamente).

Ne consegue che la parte di tirocinio professionale di 200 ore derivante dalle condizioni agevolative della convenzione Quadro non è registrabile in carriera con riconoscimento di crediti se non come un "di cui" di un tirocinio di circa 480 ore che soddisfi tutti i requisiti di cui sopra.

La **coerenza col percorso formativo**, normalmente accertata dal Direttore del corso di laurea / Career Service attraverso l'autorizzazione preventiva allo svolgimento dell'attività, è automaticamente assicurata nel caso del tirocinio semestrale per i corsi di laurea oggetto della Convenzione con l'Ordine di Milano a condizione che lo studio professionale presso il quale viene svolto il tirocinio soddisfi anche gli ulteriori requisiti stabiliti dall'Università per tutte le attività qualificate di lavoro riconosciute in carriera⁶.

Per quanto riguarda il **periodo di svolgimento**, di norma il riconoscimento in carriera avviene per esperienze professionali che possono avere inizio a partire dal termine della didattica del secondo anno di corso. Le 200

⁵ Ed in linea con il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa (es. formazione professionale continua)

⁶ Ad esempio non ci possono essere legami di parentela. Tali ulteriori requisiti non si applicano ai tirocini di cui lo studente non richiede il riconoscimento in carriera.

ore di tirocinio che rappresentano parte delle 480 ore totali devono comunque essere svolte dopo l'iscrizione all'ultimo anno di corso.

La **validazione finale** prevede:

- Valutazione scritta dell'esperienza da parte dello studente
- Valutazione scritta del tutor professionale
- Valutazione del Direttore del corso di laurea o suo delegato della scheda compilata dallo studente e dal tutor professionale

4. Esonero dalla prima prova scritta per l'accesso alla sezione B dell'Albo

A partire dalla sessione dell'esame di Stato di novembre 2015 (salvo diverse disposizioni MIUR – CNDCEC), hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova scritta per l'accesso alla sezione B dell'Albo i laureati dei seguenti corsi di studio dell'Università Bocconi:

acronimo	denominazione	Classe di appartenenza	Coorti di riferimento
CLEAM	Economia aziendale e Management	L-18 ex DM 270/04	da 2009-10 in poi
CLEAM	Economia aziendale e Management	L-17 ex DM 509/99	da 2006-07 a 2008-09
CLELI	Economia e legislazione per l'impresa	L-17 ex DM 509/99	da 2001-02 a 2005-06
BIEM	International Economics and Management	L-18 ex DM 270/04	da 2014-15 in poi
BIEMF	International Economics, Management and Finance (curriculum in Management)	L-18 ex DM 270/04	da 2009-10 a 2013-14

Il soddisfacimento dei **requisiti quantitativi** (numero di crediti per settore disciplinare) è così garantito dai piani studio dei suddetti corsi di laurea:

		cfu minimi	CLEAM (da 09-10 in poi)	CLEAM (da 06-07 a 08-09)	CLELI (da 01-02 a 05-06)
			ex DM 270/2004	ex DM 509/99	ex DM 509/99
SECS-P/07	economia aziendale	24	37	35	44
SECS-P/08	economia e gestione delle imprese	15	37	35	25
SECS-P/09	finanza aziendale				
SECS-P/10	organizzazione				
SECS-P/11	economia degli intermediari finanziari				

		cfu minimi	BIEM (da 14-15 in poi)	BIEMF-Man (da 09-10 a 13-14)
			ex DM 270/2004	ex DM 270/2004
SECS-P/07	economia aziendale	24	30	24
SECS-P/08	economia e gestione delle imprese	15	17	17
SECS-P/09	finanza aziendale			
SECS-P/10	organizzazione			
SECS-P/11	economia degli intermediari finanziari			

Il soddisfacimento dei **requisiti qualitativi** (piano studi con specifica formazione nelle materie oggetto dell'esame di Stato per l'attività di revisore legale dei conti (art 4 D Lgs 39 del 27-01-2010) è garantito dagli insegnamenti obbligatori previsti dal piano studi e dagli insegnamenti a scelta sotto riportati, i quali devono essere stati superati ai fini dell'esonero dalla prima prova:

acronimo	Classe di appartenenza	Coorti di riferimento	Insegnamenti per la personalizzazione del piano studi che devono essere superati per completare il soddisfacimento dei requisiti qualitativi
CLEAM	L-18 ex DM 270/04	Da 2009-10 in poi	Revisione aziendale
CLEAM	L-17 ex DM 509/99	Da 2006-07 a 2008-09	Revisione aziendale
CLELI	L-17 ex DM 509/99	Da 2001-02 a 2005-06	
BIEM	L-18 ex DM 270/04	Da 2014-15 in poi	Revisione aziendale Managerial accounting
BIEMF - Management	L-18 ex DM 270/04	Da 2009-10 a 2013-14	Revisione aziendale Managerial accounting

5. Svolgimento di parte del tirocinio durante il biennio

A partire dall'a.a. 2015-16, gli iscritti ai corsi di laurea magistrale di cui all'art 8 possono svolgere parte del tirocinio professionale (6 mesi) durante l'ultimo anno del corso di studi. In particolare:

- lo studente deve totalizzare almeno 300 ore di tirocinio; di norma tali ore devono essere ripartite lungo un arco temporale di 6 mesi di calendario⁷;
- le 300 ore di tirocinio devono avere inizio dopo che lo studente si è iscritto al 2° anno di corso (o, al più tardi, entro il 1° anno fuori corso)
- il periodo di studio all'estero autorizzato dall'università non comporta la sospensione del tirocinio; il tirocinante ha tuttavia l'onere di comunicare preventivamente al Dominus all'Ordine Territoriale le date di inizio e fine periodo di permanenza all'estero autorizzato dall'università
- Trascorsi i 6 mesi e completate le 300 ore, se lo studente non ha ancora conseguito la laurea, può chiedere la sospensione per il periodo massimo consentito dalla normativa sui tirocini⁸; sia in caso di inizio tirocinio nel 2° anno che nel 1° anno fuori corso, è necessario il conseguimento della laurea al più tardi entro l'ultimo appello di laurea del 1° anno fuori corso; oltre tale termine il tirocinio semestrale è annullato (ed è necessario svolgere 18 mesi di tirocinio post lauream per accedere all'Esame di Stato).

Dopo il tirocinio semestrale svolto durante l'ultimo anno del corso di laurea magistrale, il tirocinante deve completare la formazione con almeno 12 mesi di tirocinio presso uno studio di professionista iscritto da almeno 5 anni nella sezione A dell'Albo⁹.

Il Consiglio dell'Ordine indica un Delegato al Tirocinio quale referente organizzativo appositamente dedicato ed individua, anche su segnalazione dell'Università, gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.

L'Ordine si incarica di segnalare all'Università l'avvio di ogni tirocinio.

⁷ Se uno studente ha completato le 300 ore ma si laurea prima che siano trascorsi 6 mesi (ad esempio 5 mesi), dopo la laurea dovrà fare un tirocinio superiore a 12 mesi (ad esempio 13) in modo da totalizzare 18 mesi complessivi fra periodo pre e post lauream.

⁸ Attualmente la nota MIUR prot.379 dell'11/01/2016 prevede che la sospensione può protrarsi al massimo per un anno oltre il termine legale del corso di studi (da intendersi come ultimo appello di laurea dell'anno accademico successivo al secondo anno di corso). [aggiornamento febbraio 2016]

⁹ Ed in linea con il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa (es. formazione professionale continua)

Il tirocinio è svolto sotto la supervisione e controllo diretto del tutor professionale e con il benestare del direttore di corso di laurea magistrale (tutor accademico).

La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto del tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine.

Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta durante il corso di laurea magistrale.

La verifica di effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

Per coloro che hanno svolto almeno 250 ore di tirocinio prima dell'inizio dell'a.a. 2015-16¹⁰, valgono le norme transitorie di cui all'art 7.

6. Assegnazione di crediti al tirocinio e riconoscimento in carriera - biennio

Secondo quanto previsto dal Regolamento dei corsi di laurea magistrale Bocconi, i relativi piani di studio prevedono attività formative utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, quali stage, tirocini e altre attività assimilabili (attività qualificate di lavoro e progetti sul campo) con specifica assegnazione di crediti alle stesse (6-8 cfu, a seconda del corso di laurea magistrale).

Tali esperienze professionali sono obbligatorie e devono soddisfare requisiti in termini di: durata, coerenza col percorso formativo del corso di studi e periodo di svolgimento e devono ottenere valutazione finale e relativa validazione.

La **durata minima** deve essere di circa 480 ore (per attività svolte in Italia) e 400 ore per attività svolte all'estero (corrispondenti a 12 / 10 settimane, rispettivamente).

Ne consegue che la parte di tirocinio professionale di 300 ore derivante dalle condizioni agevolative della convenzione Quadro non è registrabile in carriera con riconoscimento di crediti se non come un "di cui" di un tirocinio di circa 480 ore che soddisfi tutti i requisiti di cui sopra.

La **coerenza col percorso formativo**, normalmente accertata dal Direttore del corso di laurea magistrale / Career Service attraverso l'autorizzazione preventiva allo svolgimento dell'attività, è automaticamente assicurata nel caso del tirocinio semestrale per i corsi di laurea magistrale oggetto di Convenzione con l'Ordine territoriale di Milano a condizione che lo studio professionale presso il quale viene svolto il tirocinio soddisfi anche gli ulteriori requisiti stabiliti dall'Università per tutte le attività qualificate di lavoro riconosciute in carriera¹¹.

Per quanto riguarda il **periodo di svolgimento**, di norma il riconoscimento in carriera avviene per esperienze professionali che possono avere inizio a partire dal termine della didattica del primo anno di corso. Le 300 ore di tirocinio che rappresentano parte delle 480 ore totali devono comunque essere svolte dopo l'iscrizione all'ultimo anno di corso.

La **valutazione finale** prevede:

- Valutazione scritta dell'esperienza da parte dello studente
- Valutazione scritta del tutor professionale
- Valutazione del Direttore del corso di laurea magistrale o suo delegato della scheda compilata dallo studente e dal tutor professionale

¹⁰ L'anno accademico 2015-16 inizia il 29 luglio 2015

¹¹ Ad esempio, non ci possono essere legami di parentela. Tali ulteriori requisiti non si applicano ai tirocini di cui lo studente non richiede il riconoscimento in carriera

7. Tirocinanti commercialisti ante entrata in vigore della seconda Convenzione con Ordine di Milano

A coloro che si sono iscritti al registro dei tirocinanti commercialisti prima dell'inizio dell'a.a. 2015-16, secondo le condizioni agevolative della prima Convenzione Quadro (ottobre 2010) e secondo quanto previsto per la durata dei tirocini a partire dal 24-01-2012, si applicano le seguenti disposizioni:

- per quanto riguarda la parte di tirocinio effettuabile durante il corso di studi:
se hanno svolto almeno 250 ore di tirocinio ed è trascorso almeno un semestre¹², hanno diritto al riconoscimento del "semestre di tirocinio effettuato durante l'ultimo anno degli studi".
Terminati i 6 mesi di calendario, possono chiedere la sospensione che non può protrarsi oltre 6 mesi dall'ultimo appello di laurea dell'a.a. 2014-15 (marzo – aprile 2016).
Coloro che non intendono chiedere la sospensione, possono proseguire il tirocinio e al termine dei 18 mesi, se hanno svolto almeno 750 ore, possono chiedere il certificato di avvenuto tirocinio per la sezione B.
- per quanto riguarda la parte di tirocinio effettuabile dopo il corso di studi, per ottenere il certificato di compiuto tirocinio per la sezione A, occorre un ulteriore anno di tirocinio successivo al conseguimento della laurea magistrale.

8. Esonero dalla prima prova scritta per l'accesso alla sezione A dell'Albo

Oltre a coloro che provengono dalla sezione B dell'Albo, a partire dalla sessione dell'esame di Stato di novembre 2015 (salvo diverse disposizioni MIUR – CNDCEC), hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova scritta per l'accesso alla sezione A dell'Albo, i laureati magistrali dell'Università che soddisfano le seguenti condizioni:

- laurea di primo livello afferente alla classe di corso di studi L-18 o L-33 ex DM 270/04 o alle corrispondenti classi di laurea del precedente ordinamento (rispettivamente 17 e 28 ex DM 509/99) acquisita in Bocconi o in altre università;
- laurea magistrale CLELI (Economia e Legislazione per l'impresa) o AFC (Amministrazione, Finanza aziendale e Controllo), programmi attivi dal 2004-05 e afferenti alla classe 84/S ex DM 509/99 dal 2004-05 al 2008-09 e alla classe LM 77 dal 2009-10 in poi;
- avere acquisito nel corso del biennio e del triennio il seguente numero minimo di crediti per settore / ambito (**requisiti quantitativi**):

settori scientifico disciplinari		(1) cfu minimi corso di laurea magistrale	(2) cfu minimi corso di laurea	(3) cfu minimi totali
SECS-P/07	economia aziendale	18	24	42
SECS-P/08	economia e gestione delle imprese	9	15	24
SECS-P/09	finanza aziendale			
SECS-P/10	organizzazione			
SECS-P/11	economia degli intermediari finanziari			
IUS/04	diritto commerciale	18		18
IUS/05	diritto dell'economia			
IUS/12	diritto tributario			
IUS/15	diritto processuale civile			
IUS/17	diritto penale			

¹² Devono valere entrambe le condizioni, pertanto se non è trascorso un semestre di calendario, il periodo di tirocinio svolto è "perso" ed occorre fare 18 mesi dopo la laurea

Parte dei crediti di cui alla colonna (1) possono essere già stati acquisiti nel corso di laurea triennale in aggiunta a quelli della colonna (2)

- avere affrontato negli insegnamenti dei propri piani studio le discipline oggetto dell'esame di Stato per l'attività di revisore legale dei conti (ex art. 4 D. Lgs. 39 del 2010) - **requisiti qualitativi**; tali requisiti sono soddisfatti attraverso gli insegnamenti obbligatori dei piani studio CLELI ed AFC e, nel caso non già presenti nei piani studio del triennio precedentemente frequentato, attraverso gli insegnamenti sotto riportati:

acronimo	Classe di appartenenza	Coorti di riferimento	Insegnamenti per la personalizzazione del piano studi che devono essere superati per completare il soddisfacimento dei requisiti qualitativi
CLELI	LM-77 ex DM 270/04 84/S ex DM 509/99	Da 2009-10 in poi da 2004-05 a 2008-09	Revisione aziendale Programmazione e controllo* (= contabilità analitica)
AFC	LM-77 ex DM 270/04 84/S ex DM 509/99	Da 2009-10 in poi da 2004-05 a 2008-09	Revisione aziendale

* Per i laureati e gli studenti CLELI immatricolati negli anni accademici 2013-14 e precedenti, il superamento dell'insegnamento di Programmazione e Controllo non è obbligatorio ai fini dell'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato. Tuttavia, per coloro che ne hanno ancora la possibilità, è fortemente consigliato l'inserimento in piano studi di un insegnamento opzionale di Programmazione e Controllo, che è materia oggetto della terza prova dell'esame di Stato e della prova orale. Il superamento dell'insegnamento di Revisione Aziendale è invece obbligatorio al fine dell'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato per tutti i candidati, indipendentemente dall'anno accademico di immatricolazione.

9. Laureati Bocconi che sostengono l'esame di Stato in Bocconi o in altra Università

L'Università Bocconi rilascia ad ogni suo laureato che intenda superare l'esame di Stato presso Bocconi o altra università una dichiarazione nella quale si attesta il diritto all'esonero dalla prima prova scritta.

E' assicurato il rilascio in tempo utile per il sostenimento della prima prova scritta a condizione che ne sia fatta richiesta entro la scadenza di iscrizione all'esame di Stato fissata dall'Ordinanza Ministeriale.

L'esonero è concesso ai soli candidati che:

- possiedano una laurea oggetto di accordo territoriale
- abbiano soddisfatto i "requisiti quantitativi" (numero minimo di crediti previsti dalla Convenzione Quadro)
- abbiano soddisfatto i "requisiti qualitativi" (aver acquisito nel corso del triennio / biennio una formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D. Lgs 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per revisore legale dei conti)

L'accesso all'esame di Stato è comunque subordinato alla presentazione della documentazione attestante il completamento del tirocinio professionale pre e post lauream.

10. Laureati di altre Università che sostengono l'esame di Stato in Bocconi

L'Università Bocconi conferma l'esonerabilità ai soli candidati che, contestualmente all'iscrizione all'Esame di Stato, consegnino una dichiarazione nella quale è esplicitato che:

- il corso di studi (con classe di appartenenza) è oggetto di accordo con un Ordine Territoriale e quale
- sono stati soddisfatti i "requisiti quantitativi" (numero minimo di crediti previsti dalla Convenzione Quadro)
- sono stati soddisfatti i "requisiti qualitativi" (aver acquisito nel corso del triennio / biennio una formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D. Lgs 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per revisore legale dei conti)

Per quanto riguarda la dichiarazione, l'Università Bocconi offre due alternative:

- la prima (preferibile): dichiarazione (non certificato) rilasciata dall'università di provenienza
- la seconda (sconsigliata): autodichiarazione. In questo caso, se a seguito di controlli effettuati da Bocconi presso l'università madre, risultasse che il candidato non aveva i requisiti per l'esonero, il candidato viene escluso dall'esame (se l'informazione è disponibile in anticipo rispetto alla data della prima prova) oppure l'esame viene annullato se le prove sono già cominciate.

L'accesso all'esame di Stato è comunque subordinato alla presentazione della documentazione attestante il completamento del tirocinio professionale pre e post lauream.